

Comune di SCANSANO

(Provincia di GROSSETO)

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1993

IL SINDACO

Visti l'art. 34 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'aeronautica, e l'art. 53 del R.D. 6 giugno 1940, n. 1481, sulla parte prima del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento del regio esercito, approvato con R.D. 24 febbraio 1938, n. 329;

NOTIFICA

- 1) Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che con l'arruolamento nell'Esercito possono divenire tali, nati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1992 e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, sono in obbligo di domandare, entro questo mese di gennaio, la loro iscrizione nelle liste di leva e di fornire gli schiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.
Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell'art. 14 del succitato D.P.R. n. 237/1964, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.
Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori o i tutori.
- 2) I giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel chiedere la loro iscrizione esibiranno o faranno presentare l'estratto per riassunto dell'atto di nascita.
- 3) I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, hanno la facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio ai sensi del successivo art. 44 del Codice Civile.
- 4) Nel caso che taluno nato nell'anno 1992 sia morto, i genitori, i tutori o i congiunti esibiranno l'estratto per riassunto dell'atto di morte.
- 5) Saranno iscritti d'ufficio, per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri dello stato civile, siano notoriamente ritenuti avere l'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato, con autentici documenti e prima di imprendere il servizio militare, di avere un'età minore di quella loro attribuita.
- 6) Gli omessi giudicati rei di essersi sottratti alla leva, non potranno essere ammessi all'eventuale congedo anticipato che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e, laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminate dagli artt. 130, 131 e 132 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

Dalla residenza comunale, li 1° gennaio 2010



IL SINDACO
MORINI Marzio Flavio